



ORDINANZA

N. 27 DEL 13/02/2026

OGGETTO : INTERDIZIONE DEL TRAFFICO ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTENERO DAL GIORNO 23 FEBBRAIO AL GIORNO 14 MARZO 2026 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza

Vista la nuova richiesta pervenuta effettuata dalla società GOBETTI & C. srl, in qualità di ditta esecutrice dei lavori per conto di CAP HOLDING SPA, con la quale si chiede, al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori previsti per la creazione di nuova rete idrica in Via Montenero 13, l'interdizione del traffico veicolare nella medesima via dall'intersezione con P.zza Garibaldi sino all'intersezione con Via Del Parco **dal giorno 23 febbraio 2026 al giorno 14 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00;**

Vista l'Autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico n. 10/2026 del 05/02/2026;

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza pubblica e del pubblico interesse, di dover regolamentare il traffico sulla via descritta in premessa al fine di consentire lo svolgimento dei predetti lavori;

Visti D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni con particolare attenzione agli artt. 6 e 7;

ORDINA

Che, al fine di permettere i lavori in premessa, **sia interdetto il traffico in via Montenero** dall'intersezione con P.zza Garibaldi sino all'intersezione con Via Del Parco **(escluso i residenti) e sia l'istituito un senso unico alternato per i soli residenti, regolato da movieri dal giorno 23 febbraio 2026 al giorno 14 marzo 2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00** e contestualmente autorizza occupazione di suolo pubblico avanti al n. 13 di via Montenero;

Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni.

L'impresa dovrà **disciplinare il senso unico alternato**, per la sicurezza e la gestione dei flussi carrabili e pedonali nell'area interessata all'interdizione del traffico veicolare e dotare l'area di opportuni **SISTEMI DI SEGNALAZIONE** dell'area di cantiere e **SISTEMI DI LIMITAZIONE** dell'accesso nella fase di blocco del traffico.

In considerazione dei tratti di **chiusura al traffico**, dovrà essere posizionata adeguata segnaletica che vieti l'accesso all'area interdetta alla circolazione.

Il richiedente dovrà provvedere a collocare i segnali stradali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza (**anche con cartelli/volantini di avviso al pubblico, posti preventivamente**), posti a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

L'impresa si assumerà la responsabilità e l'onere relativi alla posa della necessaria segnaletica, conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento collocando i segnali stradali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti (anche con cartelli di avviso al pubblico, posti preventivamente) con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

Il richiedente e/o concessionario dovrà provvedere **alla regolazione del traffico veicolare per mezzo di movieri** muniti di apposita paletta e pettorina, come previsto dal C.d.S.

Il titolo autorizzatorio (o copia conforme) dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito e dovrà essere esibito su richiesta degli addetti al servizio di polizia stradale.

L'occupazione dell'area non dovrà creare nocumeto alla stessa; in particolare, al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere ricondotta allo stato precedente o comunque in condizioni di sicurezza, in particolar modo dovrà essere salvaguardata la pavimentazione da detriti o altro materiale.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/9/2002).

Si ribadisce il rispetto della normativa di riferimento circa i cantieri stradali ed i lavori in genere.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Al termine dei lavori il richiedente provvederà a ripristinare la segnaletica preesistente.

Le ordinanze in contrasto con la presente saranno sospese.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 37 c. 3° del D.L. 30.4.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del DPR 16.12.1992n. 495. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il responsabile del presente procedimento è il Comandante P.L. *Comm. Capo Antonio PIERNI*.

Gorgonzola, li 13/02/2026

Il Responsabile del Settore 7. Sicurezza
ANTONIO PIERNI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente